

Modalità di trasmissione delle dichiarazioni di sussistenza dei requisiti dei negozi di gioco ippico e sportivo per i concessionari dei Giochi Pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attraverso l'area riservata del sito istituzionale di ADM.

Il presente documento descrive le modalità con le quali i Concessionari dei Giochi Pubblici, di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che hanno aderito alla procedura semplificata di cui alla circolare n. 2013/3781/Giochi/SCO del 28 maggio 2013, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti relativi ai negozi di gioco ippico e sportivo, (allegato 2 della circolare indicata).

Al riguardo si precisa che sarà disponibile, nell'Area Riservata del sito www.aams.gov.it, il servizio telematico "Rete di Vendita", attraverso il quale i Concessionari, al fine di ottenere il titolo autorizzatorio alla raccolta dei giochi su base ippica e sportiva dovranno:

- 1) trasmettere ad ADM, in modalità telematica, le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti, utilizzando le apposite funzionalità alle quali si accede attraverso le modalità di seguito illustrate;
- 2) inviare ad ADM la versione cartacea delle suddette dichiarazioni, ottenibile mediante l'apposita funzionalità di stampa, disponibile nell'applicazione stessa.

Si evidenzia che detta procedura sarà disponibile a far data dall'8 luglio 2013 e, comunque, potrà essere utilizzata dal concessionario **solo a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione**. Ogni richiesta di abilitazione effettuata in data antecedente a quella di sottoscrizione della convenzione di concessione non sarà presa in considerazione.

Le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti fatte pervenire ad ADM senza l'utilizzo della predetta procedura automatizzata devono essere nuovamente trasmesse utilizzando la procedura medesima.

Per poter accedere all'anzidetta Area Riservata, il Concessionario dovrà inviare ad ADM, all'indirizzo di posta elettronica monopoli.scommesse@aams.it, il file in formato excel "Richiesta di abilitazione del Concessionario all'Area Riservata" (allegato 1) contenente i dati identificativi degli utenti che il Concessionario intende abilitare all'accesso dell'Area Riservata, nonché il codice della concessione.

ADM, sulla base della richiesta ricevuta, autorizzerà il Concessionario all'accesso all'Area Riservata, fornendo contestualmente attraverso e-mail, un'apposita password ad ogni singolo utente che, unitamente al codice fiscale, consentirà l'accesso all'applicazione.

La suddetta richiesta di abilitazione all'Area Riservata dovrà essere effettuata anche dagli utenti già abilitati alla trasmissione telematica della sezione "Rete di vendita" per le concessioni cd "Bersani" e/o "Giorgetti".

Al fine di supportare i Concessionari nell'utilizzo dell'applicazione per la trasmissione delle dichiarazioni, è stata predisposta la Guida Operativa "Modalità di trasmissione delle dichiarazioni di sussistenza dei requisiti dei negozi di gioco ippico e sportivo" disponibile nella prima pagina del servizio telematico "Rete di Vendita".

Per fornire ogni ulteriore supporto operativo agli interessati, è stato istituito un servizio di assistenza telefonica, erogato, a partire dal giorno 8 luglio 2013, attraverso il Numero Verde 800217213.

Si fa presente, inoltre, che per conoscere i servizi dell'Area Riservata di interesse del concessionario, è disponibile nella home page del sito istituzionale www.aams.gov.it, alla Sezione Operatori, il link [Servizi telematici di trasmissione e consultazione dei dati](#).

Si rammenta, infine, che la trasmissione ad ADM, da parte del Concessionario, delle citate dichiarazioni in modalità sia telematica, sia cartacea, costituisce condizione necessaria per l'ottenimento del titolo autorizzatorio alla raccolta dei Giochi Pubblici, limitatamente ai negozi di gioco indicati nelle dichiarazioni stesse, ma non sufficiente all'esercizio della raccolta da parte dei citati punti di vendita, essendo altresì necessario il possesso di idonea licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Roma, 4 luglio 2013